

Direzione: AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Area: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00304 del 14/01/2026

Proposta n. 1143 del 14/01/2026

Oggetto:

Proroga della Determinazione n. G08576 del 21/07/2020 relativa alla Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del combinato disposto dell'art.19, parte II del D.Lgs.n.152/2006 e del D.M. n. 52/2015, sul progetto di Costruzione di un impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete elettrica di distribuzione, di potenza 4.594,05 kW, nel Comune di Terracina, Provincia di Latina, in località Borgo Hermada, via Migliara 57 Proponente: Società EL 1.0 S.r.l., ora subentrata Società EL 2.0 S.r.l. Registro elenco progetti: n. 100/2019

Oggetto: Proroga della Determinazione n. G08576 del 21/07/2020 relativa alla Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del combinato disposto dell'art.19, parte II del D.Lgs.n.152/2006 e del D.M. n. 52/2015, sul progetto di Costruzione di un impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete elettrica di distribuzione, di potenza 4.594,05 kW, nel Comune di Terracina, Provincia di Latina, in località Borgo Hermada, via Migliara 57
Proponente: Società EL 1.0 S.r.l., ora subentrata Società EL 2.0 S.r.l.
Registro elenco progetti: n. 100/2019

**II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE
ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI
su proposta del Dirigente ad interim dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale 10 marzo 2025, n. 5, concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie” è stata disposta la modifica dell'allegato “B” del predetto R.R. n.1/2002, in particolare è stata soppressa la Direzione regionale “Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi” ed è stata istituita la Direzione regionale “Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti” in cui sono transitate parte delle funzioni della soppressa direzione;

VISTA la Direttiva del Direttore generale prot. 474509 del 28 aprile 2025 emanata ai sensi degli artt.19-ter e 22 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al regolamento regionale 10 marzo 2025, n.5;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 476, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti” all' Ing. Wanda D'Ercole, a decorrere dal 1° luglio 2025;

VISTO l'Atto di Organizzazione, n. G08849 del 10 luglio 2025 che ha definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale “Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti” e il successivo atto di rettifica n. G09083 del 15 luglio 2025;

VISTA la Determinazione regionale n. G09034 del 14 luglio 2025, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area “Valutazione Impatto Ambientale”, della Direzione regionale “Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti”, all'Ing. Ferdinando Maria Leone, a decorrere dal 14 luglio 2025;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paola Pelone;

VISTO il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

VISTA la D.G.R. n. 884 del 18/10/2022 con la quale sono state approvate le “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale”;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

DATO ATTO che con Determinazione n. G08576 del 21/07/2020 si è proceduto all’espressione del giudizio di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. per il progetto di costruzione di un impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete elettrica di distribuzione, di potenza 4.594,05 kW, nel Comune di Terracina, Provincia di Latina, in località Borgo Hermada, via Migliara 57
Proponente: EL 1 0 S.r.l. Registro elenco progetti: n. 100/2019;

CONSIDERATO che nella Determina di esclusione dalla procedura di VIA è espressamente previsto che il progetto dovrà *“essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata”*;

PRESO ATTO che la Società subentrante EL 2.0 S.r.l., in data 02/05/2025, con nota prot. n. 0492355, ha inoltrato richiesta di proroga dei termini di avvio e completamento dei lavori per ulteriori 36 mesi, fino al 16/08/2028, ritenendo che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti di cui all’art. 10-septies del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (di seguito, “D.L. n. 21/2022” o “Decreto Ucraina”), successivamente modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15;

CONSIDERATO che, come dichiarato dalla Società subentrante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 sopra richiamato, in ragione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché degli incrementi eccezionali dei relativi prezzi, sono prorogati *ex lege* di trentasei mesi i termini di avvio e di completamento dei lavori relativi a permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni ambientali e paesaggistiche comunque denominate, ivi comprese le Autorizzazioni Uniche, a condizione che:

- a) i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della proroga;
- b) i titoli abilitativi non risultino, al momento della richiesta di proroga, in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, né con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio;
- c) il titolo sia stato rilasciato anteriormente al 31/12/2024;

RILEVATO che, nel caso di specie, risultano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere a) e c) che precedono, atteso che, alla data di presentazione dell’istanza di proroga da parte della Società EL 2.0 S.r.l. (02/05/2025), non erano ancora decorsi i termini per l’inizio e il completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto e che il decreto di esclusione dalla procedura di V.I.A. è stato adottato in data 21/07/2020, e dunque in epoca antecedente al 31/12/2024;

PRESO ATTO che la scrivente Area ha comunicato alla Società, con e-mail del 27/11/2025, che, ai fini dell’istruttoria della richiesta di proroga, risultava necessario produrre una relazione

ambientale e vincolistica attestante la perdurante compatibilità ambientale del progetto rispetto alla configurazione iniziale, nonché la permanenza delle condizioni progettuali, vincolistiche e ambientali;

PRESO ATTO che con nota del 23/12/2025 acquisita al prot.1261940 la Società EL 2.0 S.r.l., ha dichiarato *che in forza di un accordo fra le Società EL 1.0 S.r.l. ed EL 2.0 S.r.l. siglato in data 19/01/2021 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Rovereto (TN) in data 03/02/2022, la società EL 2.0 S.r.l. è subentrata alla società EL 1.0 S.r.l. nella titolarità del progetto fotovoltaico;*

PRESO ATTO che, con la medesima nota del 23/12/2025, la Società EL 2.0 S.r.l. ha ribadito la volontà di avvalersi della proroga di cui all'art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, depositando una relazione ambientale e vincolistica a corredo dell'istanza, dalla quale emerge che l'intervento, sito nel Comune di Terracina (Provincia di Latina), identificato catastalmente al F. 170, P. 107, con superficie pari a 72.081,2 mq, non presenta variazioni rispetto alla configurazione originaria e che, con riferimento al PTPR, all'AUBAC e al vigente P.R.G. comunale, non risultano intervenute modifiche delle condizioni progettuali, vincolistiche e ambientali dalla data di redazione del progetto ad oggi;

RITENUTO di accogliere, sulla base della documentazione trasmessa e per le motivazioni sopra illustrate, la richiesta di proroga avanzata dalla Società EL 2.0 S.r.l., subentrata alla Società EL 1.0 S.r.l., e di prorogare l'efficacia della Determinazione n. G08576 del 21/07/2020 fino al 16/08/2028, confermandone integralmente il quadro prescrittivo e gli effetti originariamente previsti;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

di accogliere la richiesta di proroga avanzata dalla Società **EL 2.0 S.r.l.**, subentrata alla Società **EL 1.0 S.r.l.**, relativa alla Determinazione n. G08576 del 21/07/2020, concernente il giudizio di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. per il progetto di costruzione di un impianto fotovoltaico a terra, connesso alla rete elettrica di distribuzione, di potenza pari a 4.594,05 kW, nel Comune di Terracina (LT), località Borgo Hermada, via Migliara 57;

di prorogare l'efficacia della predetta determinazione fino al **16/08/2028**, fermo restando che gli interventi dovranno corrispondere a quanto rappresentato negli elaborati progettuali valutati e che non dovranno intervenire modifiche del contesto ambientale, paesaggistico o vincolistico dell'area interessata.;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e all'interno del portale istituzionale della Regione Lazio secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (L. n. 69/2009 e D.lgs. n. 82/2005);

di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

di dichiarare che qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficia la validità della presente istruttoria.

IL DIRETTORE
Ing. Wanda D'Ercole